



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 946 del 2009, proposto da:
Lazzarini Carlo, rappresentato e difeso dagli avv. Umberto Fantigrossi,
Francesco Trebeschi, con domicilio eletto presso Umberto Fantigrossi in
Milano, p.zza Bertarelli, 1;

contro

Comune di Vimercate in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso
dall'avv. Francesco Pintucci, con domicilio eletto presso Francesco Pintucci in
Milano, via G. Donizetti, 38;

nei confronti di

Assemblea Sindaci Distretto Socio Sanitario Monza - Brianza, Regione
Lombardia in Persona del Presidente P.T.;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

note 11.3.20'09 n.10792 e 5.11.2008 n.52089 del responsabile servizi sociali,
nonchè di tutti gli atti connessi..

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Vimercate in Persona del
Sindaco P.T.;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 07/05/2009 il dott. Dario Simeoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

- Ritenuto che l'atto impugnato non abbia natura meramente confermativa e, pertanto, sia suscettibile di gravame;

- Considerato che, ad un sommario esame degli atti, il ricorso si rivela fornito di fumus boni juris, poiché gli atti impugnati non tengono conto delle acquisizioni della più recente giurisprudenza – che il Collegio ritiene di condividere – per cui l'art. 3, comma 2-ter, del d.lgs. n. 109/1998 va considerata norma immediatamente applicabile (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, ordinanza 9 gennaio 2009 n. 10; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 10 settembre 2008, n. 4033; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 11 gennaio 2007, n. 42);

- Rilevato, perciò, che, in base all'art. 3, comma 2-ter, cit., ai fini della determinazione delle modalità di contribuzione al costo delle prestazioni sociali agevolate in favore di persone con handicap permanente grave di cui al medesimo comma 2-ter, bisogna tenere conto della situazione economica del solo assistito e non già di quella del suo nucleo familiare, dovendosi peraltro ammettere, secondo la costante giurisprudenza di questa Sezione (cfr., ex plurimis, l'ord. 19 giugno 2008 n. 926/08), che, ai fini del calcolo della quota di compartecipazione a carico dell'assistito, si possano includere anche, pro quota, eventuali indennità di accompagnamento e/o pensioni di invalidità da questi godute, in modo da conservare comunque in favore dell'assistito medesimo un importo pari al 50% del reddito minimo di inserimento

P.Q.M.

Accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione, nei termini specificati in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 07/05/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Dario Simeoli, Referendario, Estensore

Raffaello Gisondi, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/05/2009

IL SEGRETARIO